



dott. Lisa Rossi
consulente assicurativo

assicurazioni@lisarossi.it
www.lisarossi.it
mb 331.7924257
via Bariglaria, 373
33100 Udine
RUI E000162846

GENTILE:

CF:

INDIRIZZO:

Polizza n:

Compagnia:

ALLEGATO 4

(ed. 12/2021)

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

1.1 AGENTE (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

Cognome e Nome:	ROSSI LISA
Sede legale:	VIA BARIGLARIA, 373 33100 UDINE –UD- E
Sezione	E
n. iscrizione RUI:	E000162846
Veste in cui opera	COLLABORATORE
Tel:	331.7924257
E-mail:	dott.lisarossi@gmail.com
PEC:	rossi.lisa@pec.it

Ragione sociale:	FARAGUNA ELENA
Sede legale/operativa:	CORSO DEL POPOLO 38 30172 VENEZIA MESTRE (VE)
Sezione	A - AGENTI
n. iscrizione RUI:	A000009142
Ragione sociale:	FLEBUS ASSICURAZIONI SRL
Sede legale/operativa:	VIA VALUSSI 10 - 33100 UDINE (UD)
n. iscrizione RUI:	A000159390
Ragione sociale:	ALTA INVEST SAS
Sede legale/operativa:	VIA DIAZ 6/A - 34121 TRIESTE (TS)
n. iscrizione RUI:	A000186228

1.2 COLLABORATORE DI AGENTE (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

- ROSSI LISA**
Tel. 331.7924257 **Mail:** assicurazioni@gmail.com **Pec:** rossi.lisa@pec.it
Sede Legale: Via Bariglaria, 373 33100 UDINE -UD-
iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000162846 in data 29/08/2018

1.2 Il contratto assicurativo della compagnia

- Aig Europe S.A.
- Allianz S.p.A. - AWP P&C S.A.
- Arag SE Rappresentanza generale e Direzione per l'Italia
- Aviva Italia S.p.A. – Aviva Life S.p.A. – Aviva S.p.A.
- Europ Assistance Italia S.p.A.
- Bene assicurazioni s.p.a.
- Hdi assicurazioni s.p.a.
- Societa' cattolica di assicurazione - societa' cooperativa
- Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A.
- Itas Società Mutua di Assicurazione
- Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.
- Italiana Assicurazioni
- Helvetia vita compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita s.p.a.
- Helvetia compagnia svizzera d'assicurazioni s.a.
- Tua assicurazioni societa' per azioni
- Amissima assicurazioni s.p.a.
- Uca - assicurazione spese legali e peritali s.p.a.

è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di:

- agente della compagnia; collaboratore di agenzia;

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

- 2.1** L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).
Per i contratti vita puro rischio l'intermediario opera in regime di non esclusiva.
- 2.2** L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza di cui all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni, le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;
- l'intermediario non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3 e 4, del Codice delle Assicurazioni;
- l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;
- l'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

3.1 L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo, o compenso per l'attività di intermediazione o di consulenza, a seconda degli specifici casi.

Nel caso di compenso corrisposto direttamente dal cliente lo stesso viene pattuito con lo stesso in via preventiva.

3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti:

Tipologia contratto: categoria veicolo/natante	Allianz	ITAS Società Mutua di Ass.ni	Aviva	Italiana Ass.ni
Settori I e II di tariffa: autoveicoli in servizio privato (esclusa la locazione), da noleggio con conducente	10	12	Dal 4 al 15,07	10
Settore I di tariffa: motoscafi ed imbarcazioni fino a 50t di stazza lorda, ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto	10	12	10	10
Settore III di tariffa: autobus in servizio privato	5	10	10	8
Settore IV di tariffa: autocarri per trasporto cose proprie	10	10	Dal 8 al 10	Dal 8 a 10
Settore IV di tariffa: autocarri per trasporto cose di terzi	8	10	Dal 8 al 10	10
Settore IV di tariffa: motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose proprie	8	12	10	10
Settore V di tariffa: ciclomotori e moto-carrozzette ad uso privato (esclusi il noleggio, la locazione ed il trasporto di cose)	8	12	10	10
Settore VI di tariffa: macchine operatrici e carrelli (art. 30 lett. a), b) e c) del Codice della Strada)	8	12	10	10
Settore VII di tariffa: macchine agricole (solo rischio della circolazione)	8	12	10	10
Polizze a Libro Matricola	r.d.	10	8	10

- Misure espresse in termini percentuali, applicate al premio imponibile, al netto di tasse, imposte e contributi, comunque denominati.

Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre spettano all'intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù del rapporto di collaborazione;

Nel caso di collaborazioni orizzontali l'informativa precedente è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a. Gli intermediari hanno stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro.



dott. Lisa Rossi
consulente assicurativo

assicurazioni@lisarossi.it
www.lisarossi.it
mb 331.7924257
via Bariglaria, 373
33100 Udine
RUI E000162846

b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Ragione Sociale / Cognome Nome: _____

CF/P IVA _____

Indirizzo E-Mail: _____

Numero di cellulare: _____

Numero di telefono: _____

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento

ALLEGATO 4 TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

DATI DEGLI INTERMEDIARI:

FARAGUNA ELENA, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000009142 in data 01/02/2007 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della ditta individuale FARAGUNA ELENA, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000009142 in data 01/02/2007.

FLEBUS ASSICURAZIONI SRL VIA VALUSSI 10 - 33100 UDINE (UD) A000159390

ALTA INVEST SAS VIA DIAZ 6/A - 34121 TRIESTE (TS) A000186228

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.